

OGGETTO: Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Presidente

Premesso che:

- l'art.50, commi 8 e 9, del TUEL 267/2000 stabilisce che sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- l'art.42, comma 2, lettera m) dello stesso TUEL stabilisce che il consiglio provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alla nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- al consiglio, inoltre, è demandata, sulla base dello stesso art.42, comma 2, lettera g), la definizione degli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Richiamata la delibera consiliare n.58 del 28.11.2008 con la quale si è proceduto a stabilire gli indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società controllate o comunque partecipate dal comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 8, del TUEL 267/2000;

Il Sindaco Presidente propone l'approvazione degli indirizzi con l'inserimento di piccole modifiche al testo approvato con la citata delibera consiliare n.58 del 28.11.2008;

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Viene posta a votazione la proposta di deliberazione della maggioranza;

A voti palesi - resi per alzata di mano, viene proclamato il seguente risultato:

presenti n. 17 e votanti n. 17 - voti favorevoli n. 17 - voti contrari n. __=__ - astenuti n. __=__;

D E L I B E R A

- 1) Di stabilire gli indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società controllate o comunque partecipate dal comune, ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 8, del TUEL 267/2000 di cui all'allegato "A";
- 2) di dare atto che gli indirizzi sostituiscono i precedenti approvati con deliberazione consiliare n.58 del 28/11/2008;

COMUNE DI BICCARI

DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' NONCHE' NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' AD ESSO ESPRESSAMENTE RISERVATA DALLA LEGGE.

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I seguenti indirizzi costituiscono la base per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco presso enti, aziende, istituzioni, società partecipate.
2. Gli stessi si applicano altresì, in quanto compatibili, alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.
3. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto. Parimenti gli stessi non sono applicabili alle nomine o designazioni con carattere di rappresentanza politica.

2) REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI

1. Le persone da nominare in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni debbono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale e debbono dichiarare di non aver commesso reati contro la pubblica amministrazione e di non essere stati condannati per reati compiuti nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell'espletamento di mandati come amministratori di enti e società pubblici e/o partecipati dal Comune di Biccari.
2. Le persone nominate non devono rivestire altri incarichi in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, per i quali il Sindaco sia competente a designare componenti dei rispettivi Organi Amministrativi.
3. A tal fine, i rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e le competenze emergenti dall'esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, dell'impegno sociale e civile, delle esperienze professionali, **dell'iscrizione agli albi professionali** o lavorative. Quanto sopra richiesto è comprovato con la presentazione del curriculum professionale allegato alla proposta di candidatura. **Compatibilmente con quanto previsto dall'art.53 comma 5 dello Statuto comunale, possono essere nominati anche consiglieri comunali in carica.**
4. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D. Lgs. 198/2006.
5. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei revisori Contabili.

3) CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

1. Oltre che per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, **dall'art.53 comma 5 dello Statuto** e per le cause speciali di ineleggibilità previste dallo Statuto, non può essere nominato o designato quale rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società :
 - a) chi svolge attività professionali o intrattiene rapporti imprenditoriali incompatibili o configgenti con gli scopi o gli interessi dell'ente, dell'azienda o dell'istituzione, di cui dovrebbero essere designati e nominati amministratori;
 - b) chi ha già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi;
 - c) chi è stato dichiarato fallito e/o componenti di CdA di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
 - d) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, azienda o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

- e) chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, azienda o istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- f) il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini **dei consiglieri comunali**, fino al terzo grado, non possono essere nominati rappresentanti del comune, ai sensi dell'art.64, comma 4 - ultima parte, del TUEL 267/2000;
- g) limitatamente alle commissioni amministratrici delle Aziende Speciali, chi si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 4.10.1986 n. 902;
- h) chi, avendo ricoperto incarichi amministrativi in enti, istituzioni, aziende pubbliche e società a (totale o parziale) capitale pubblico, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, a meno che, ai sensi della circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2007, la perdita risulti conforme alla programmazione gestoria regolarmente approvata;
- i) **chi ricopre cariche politiche a livello locale, provinciale, regionale, nazionale.**

2. I nominati e i designati non possono essere iscritti ad Associazioni aventi scopi contrari ai principi ed alle prescrizioni della Costituzione Repubblicana.

4) PUBBLICITA' PREVENTIVA DELLE NOMINE

1. Le nomine e le designazioni possono essere precedute da adeguata pubblicità.

2. L'ufficio di segreteria, che cura la tenuta dell'albo generale degli incarichi, provvede alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di apposito avviso contenente l'elenco degli incarichi scadenti, con indicazione della data prevista per il rinnovo. Gli interessati possono presentare la propria candidatura, corredata da curriculum professionale, entro il termine iniziale previsto per l'effettuazione della nomina, ferma restando la facoltà del Sindaco di tenere conto anche delle candidature presentate tardivamente.

3. In occasione del rinnovo generale degli incarichi, conseguente alla elezione del Sindaco, l'avviso è pubblicato dal giorno successivo alla data di adozione degli indirizzi da parte del consiglio comunale e la presentazione delle candidature.

4. Il Sindaco potrà prescindere dalla pubblicità preventiva, ove ragioni di necessità e urgenza richiedano di procedere con tempestività all'adozione del provvedimento.

5) MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI

1. Il Sindaco, sulla base del principio di responsabilità e dei poteri attribuitigli dalla normativa vigente, sceglierà la persona e/o le persone a cui conferire la nomina o la designazione tenendo conto dell'esperienza, della comprovata e specifica competenza e delle capacità organizzative delle stesse e ne fa specifica comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

2. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli enti cui si riferiscono.

3. Fatte salve eventuali e diverse disposizioni normative, i rappresentanti dell'Ente nominati sulla scorta dei presenti criteri cessano in forma automatica dagli incarichi loro conferiti con lo scadere del mandato amministrativo del Sindaco, ferma restando la loro permanenza negli organismi di cui fanno parte fino alla loro conferma o sostituzione.

4. Le nomine sono conferite, in via generalizzata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, mediante apposito decreto entro il termine di 45 giorni dall'insediamento del Sindaco neo eletto. Nel corso del mandato amministrativo sono, invece, conferite nei 30 giorni antecedenti la scadenza degli incarichi cui si riferiscono.

6) OBBLIGHI DEI NOMINATI

1. Tutti i nominati, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, devono presentare apposita dichiarazione di ottemperanza alle norme per la dichiarazione dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive di cui alla Legge 5.7.1982 n. 441. Gli stessi rilasciano all'Ente dichiarazione di accettazione della nomina, impegnandosi a rispettare gli indirizzi politico amministrativi dell'Amministrazione comunale.

2. I rappresentanti nominati dovranno impegnarsi e attivarsi a far sì che gli organismi ai quali partecipano pongano particolare attenzione alle ricadute sociali delle attività svolte e che le

strategie di sviluppo adottate siano a rischio economico contenuto e comunque tale da non essere pregiudizievole alla "mission pubblica";

3. Tutti i rappresentanti nominati dovranno relazionare per iscritto al sindaco su tutti gli atti, fatti e situazioni riguardanti l'attività o la competenza dei rispettivi organi dei quali i medesimi andranno a far parte con cadenza semestrale o inferiore, qualora l'urgenza lo dovesse imporre o qualora lo richieda il consiglio comunale o il sindaco **e riferire periodicamente in consiglio sull'andamento del loro mandato.**

7) REVOCA E DECADENZA DAGLI INCARICHI

1. Il sindaco (così come il consiglio comunale nei casi di sua competenza) potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del comune nominati presso enti, società, aziende, istituzioni e società nei seguenti casi:

- 1) quando venga meno il rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina
- 2) quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dall'amministrazione comunale, o non svolgano un'azione coerente con esse;
- 3) quando non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo esecutivo dell'ente, società, azienda o istituzione presso cui sono stati designati;
- 4) quando sussistano motivi di incompatibilità con la carica ricoperta.

2. Costituisce causa di decadenza dall'incarico il venire meno di uno dei requisiti previsti per la nomina.

8) PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Le nomine e designazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo pretorio per 30 giorni e contestuale pubblicazione sul sito internet del Comune.

2. L'ufficio di Segreteria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo generale degli incarichi conferiti contenente le generalità dei soggetti designati, la natura e la durata dell'incarico, nonché le indennità percepite.

3. L'Albo degli incarichi è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.